

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 31 ottobre 2008)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO COMI

Relatore di minoranza: ORIANO TIBERI

sulle proposte di legge

- N. 219** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 23 gennaio 2008
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI E DA ENTI RELIGIOSI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI
- N. 6** a iniziativa dei Consiglieri Viventi, Massi, Lippi
presentata in data 3 maggio 2005
RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI E VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO NELLA REGIONE MARCHE
- N. 84** a iniziativa del Consigliere D'Anna
presentata in data 15 febbraio 2006
RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI
- N. 92** a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Capponi, Brini, Bugaro, Ceroni, Cesaroni, Santori, Tiberi
presentata in data 14 aprile 2006
AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DAGLI ORATORI MARCHIGIANI

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 219

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta dell'8 ottobre 2008)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta dell'8 ottobre 2008 esaminato il testo della proposta di legge n. 219 avente ad oggetto "Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari" già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 3 aprile 2008

esprime parere favorevole

La Commissione inoltre indica alla referente di valutare per l'anno 2008 un percorso che permetta di rendere i primi progetti elemento di sperimentazione su cui strutturare i protocolli d'intesa.

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, dagli istituti religiosi cattolici e da specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire la promozione, l'integrazione, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2

(Partecipazione ad organismi regionali)

1. Ai fini della elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani, la Regione riconosce il ruolo consultivo della Conferenza episcopale marchigiana, in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio regionale e gli altri enti di culto di cui all'articolo 1, comma 2, e favorisce la loro partecipazione nelle commissioni e negli organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.

Art. 3

(Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, il ruolo delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità e oggetto)**1. Identico**

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, ~~dagli istituti religiosi cattolici e da specifiche associazioni nazionali~~, **dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, da associazioni nazionali cattoliche degli oratori e dalle organizzazioni che rappresentano gli istituti religiosi cattolici**, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, **in stretto rapporto con le famiglie**, la promozione, l'integrazione, **l'interculturalità**, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2

(Partecipazione ad organismi regionali)

Soppresso**Art. 3**

(Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 **e dell'articolo 1, comma 1, della legge 206/2003**, il ruolo

1, comma 2, della presente legge, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

Art. 4
(Protocollo d'intesa)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con:

- a) la Conferenza episcopale marchigiana in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio marchigiano, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli istituti religiosi cattolici e dei singoli istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;
- b) i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

Art. 5
(Concessione dei contributi)

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 4 che svolgono la loro attività da almeno due anni, sulla base di specifici progetti, conformi ai protocolli stipulati.

2. I progetti sono presentati entro il 31 gennaio di ogni anno e riguardano in particolare:

- a) la formazione degli operatori che agiscono nell'ambito dell'oratorio o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle parrocchie e delle diocesi;
- b) lo svolgimento di ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
- c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità.

delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ~~della presente legge~~, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi ~~che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero~~, **finalizzati alla promozione, all'accompagnamento e al supporto della crescita armonica degli adolescenti e giovani anche al fine di** prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile **o giovanile**.

Art. 4
(Protocollo d'intesa)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, **tenuto conto della programmazione regionale sociale e della pianificazione degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8 della legge 328/2000**, sottoscrive appositi protocolli d'intesa con:

- a) **la Regione ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;**

b) *identica*

Art. 5
(Concessione dei contributi)

1. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 4, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali, per la concessione di contributi ai soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, che a tal fine presentano specifici progetti.

2. In particolare i progetti riguardano:

- a) la formazione degli operatori; ~~che agiscono nell'ambito dell'oratorio o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle parrocchie e delle diocesi;~~

b) *identica*

- c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile **o giovanile**, di disabilità.

3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
- b) partecipazione alle attività di soggetti disabili o con situazioni di forte disagio;
- c) fasce di età coinvolte;
- d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;
- e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

4. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 500.000,00. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell'UPB 2.08.01, elenco 1, partita 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2008 e seguenti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e per la relativa rendicontazione, tenendo conto della pianificazione degli ambiti territoriali sociali e sulla base dei contenuti dei protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 4.

4. Soppresso

Art. 5 bis

(Concessione di beni mobili ed immobili)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, gli Enti locali, le Comunità montane e le Aziende sanitarie delle Marche, possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui alla presente legge, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro ~~500.000,00~~ **450.000,00**. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Identico

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008 **nell'UPB 5.30.07**, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale per l'anno 2008 e seguenti.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 2008, i progetti di cui all'articolo 5, comma 2, sono presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Norma transitoria e finale)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il riparto dei finanziamenti ai Comuni associati negli Ambiti territoriali sociali è effettuato utilizzando i criteri per il riparto del fondo unico delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2008.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5.

Art. 7 bis
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 6**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, nella veste di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei ragazzi, dei giovani e degli adolescenti che vi accedono spontaneamente.

Art. 2
(Attribuzioni alle Diocesi)

1. La Regione attribuisce alle Diocesi delle Marche la facoltà di essere consultate in fase di elaborazione del programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani e di far parte di Commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da esse designati.

Art. 3
(Compiti delle parrocchie)

1. La Regione riconosce la titolarità della parrocchia ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

Art. 4
(Sostegno e valorizzazione degli oratori parrocchiali)

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli d'intesa stipulati con le Diocesi delle Marche, ad avviare programmi ed azioni per il sostegno e la valorizzazione degli oratori parrocchiali, secondo le finalità indicate nella presente legge.

Art. 5
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2006 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvederà mediante impiego di quota parte del gettito derivante dalle entrate proprie.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella relativa UPB, a carico di apposito capitolo che si istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2006, con la seguente denominazione "Interventi a sostegno degli oratori parrocchiali".

Proposta di legge n. 84**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate, con particolare riferimento alle realtà dell'entroterra, ove sono meno presenti strutture pubbliche di sostegno.

Art. 2
(Indirizzi di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra la Regione e le autorità ecclesiastiche regionali, in rappresentanza delle Diocesi delle Marche e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

2. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie.

Art. 3
(Programmazione degli interventi)

1. Le parrocchie delle Marche, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'articolo 1.

2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici crite-

ri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'articolo 2.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento per interventi rientranti tra le azioni definite nel protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1. Le domande, con in allegato la documentazione del danno subito e il progetto di intervento, da presentarsi alla Regione a seguito dell'evento che ha causato il danno stesso, sono sottoposte alla commissione istituita ai sensi del comma 2, per la valutazione dell'effettivo carattere di urgenza dell'intervento e per la determinazione dell'entità del finanziamento concedibile. Agli interventi di cui al presente comma è riservato il 4 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4. In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente comma, le somme disponibili sono destinate ai progetti finanziabili compresi nella graduatoria prevista dal comma 2.

4. Il programma di interventi strutturali di cui al comma 2 dell'articolo 2, è attuato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti dall'apposito protocollo d'intesa.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 500.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura di spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2006, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 - Capitolo 53007124 (fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia).

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2006 e per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.

Proposta di legge n. 92**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in ottemperanza ai principi generali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale delle attività di oratorio o similari svolte dalle comunità cristiane in particolare attraverso l’ente parrocchia nelle sue varie articolazioni anche associative, in quanto finalizzate alla promozione, accompagnamento e al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile ed adolescenziale.

Art. 2
(Obiettivi operativi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione finanzia, secondo le modalità di cui all’articolo 5, progetti aventi ad oggetto:

- a) la costruzione di nuove strutture, la riqualificazione e il riadattamento di strutture già esistenti e l’acquisizione di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici;
- b) la creazione di ludoteche e centri ricreativi nell’ambito dello spettacolo, della musica, della cultura e dell’attività sportiva;
- c) la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psicofisico dei medesimi e per l’inserimento scolastico e lavorativo di portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali;
- d) percorsi di formazione sociale in ambito ecclesiale, valorizzando tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Art. 3
(Indirizzi di attuazione)

1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione e le diocesi delle Marche sottoscrivono un protocollo di intesa mediante il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni dirette alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari dalle parrocchie a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle loro famiglie.

Art. 4

(Istituzione di un comitato tecnico-consultivo regionale)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico-consultivo da definire con delibera di Giunta regionale e da costituire con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato dura in carica per l'intera legislatura e svolge funzione consultiva e di assistenza all'attività della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 5.

3. Il comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede e da cinque membri, scelti tra soggetti con specifica competenza e professionalità nelle problematiche giovanili, di cui tre designati dalla Giunta regionale e due dalle diocesi marchigiane.

4. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

(Presentazione e finanziamento dei progetti)

1. Le parrocchie marchigiane presentano entro il trenta maggio di ogni anno alla Regione progetti concernenti le attività di oratorio o similari previste dall'articolo 2.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 4, determina i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti ai progetti e stabilisce le modalità di presentazione degli stessi.

3. La Regione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti, acquisito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 4, esamina i progetti di cui al comma 1 e concede i finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 8 e nel rispetto degli indirizzi ed azioni definite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 3.

4. Il parere di cui ai commi 2 e 3 deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1. I soggetti destinatari dei finanziamenti presentano ogni anno alla Giunta regionale una idonea rendicontazione dell'utilizzo dei finanziamenti regionali percepiti nell'anno precedente.

2. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei successivi finanziamenti.

Art. 7

(Azioni di sostegno)

1. La Regione riconosce alle diocesi marchigiane la facoltà di essere consultate nella fase di elaborazione della programmazione regionale degli interventi in favore dei minori, adolescenti e dei giovani.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono, anche, partecipare a commissioni consultive ed organismi regionali operanti nel settore mediante rappresentanti designati dai medesimi.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 500.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2006, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 - Capitolo 53007124 (fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità ed alla famiglia).

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2006 e per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.